

Ritorniamo all'Enciclica *Laborem exercens*, vi troviamo riferiti quei valori che dovranno essere radicati nel vissuto personale e nel sentire comune, in modo da non ridurli a *astrazioni*. Tali valori fanno capo alla specifica dignità di ogni essere umano ed impongono che anche l'organizzazione economica rispetti un triplice primato:

- quello dell'uomo sul lavoro;
- quello del lavoro sul capitale;
- quello dell'utilità comune sulla proprietà privata.

Se dunque soprattutto il problema dell'**organizzazione del lavoro** attualmente interpella l'etica per i suoi molteplici riflessi su ogni altro momento dell'esistenza, tuttavia esso non esaurisce il profilo etico del lavoro. Infatti oltre a questo aspetto oggettivo e strutturale c'è anche quello soggettivo e personale che ne è il presupposto. È la questione del senso del lavoro in quanto tale per il soggetto umano che si interroga: quali le motivazioni, le ragioni, i "valori" di questa dimensione della vita dell'individuo? Perché lavorare? Sono interrogativi fondamentali perché solo rispondendo ad essi si potrà anche indicare la soluzione "giusta" al problema oggettivo e strutturale dell'organizzazione del lavoro.

Dicevo, richiamandomi all'enciclica *Laborem exercens*, come il lavoro non abbia semplicemente un valore strumentale, non sia cioè una faticosa necessità a cui si deve sottostare per poter vivere; un male minore di cui si farebbe volentieri a meno se si potesse... È invece un'esperienza che offre di realizzare valori specifici, di arricchire di senso la vita umana. "*Il lavoro non è solo un bene utile o da fruire, ma un bene degno, cioè corrispondente alla dignità dell'uomo, un bene che esprime questa dignità e l'accresce... perché mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un certo senso diventa più uomo*" (L.E. n° 9). Nel lavoro l'uomo, da un lato attua il *dominio* sul mondo non umano accrescendo la sua *libertà e responsabilità*; dall'altro sviluppa la sua razionalità come capacità di relazione, di dialogo e collaborazione con gli altri. *Libertà per una solidarietà*: sono i due tratti essenziali della dignità umana.

La questione dell'etica del lavoro si sovrappone a quella dell'identità stessa dell'uomo. Si vanno diffondendo, soprattutto tra i giovani, *forme di disaffezione* al lavoro. Fenomeno che va interpretato. Nella gran parte dei casi essi esprimono il rifiuto non del lavoro in quanto tale, ma *di un modo* di lavorare: quello che non manifesta una ragione, un valore plausibile. Un rifiuto che contiene la richiesta in cui il tempo dedicato al lavoro sia *qualitativamente* soddisfacente, solidale cioè con quei motivi capaci di giustificare l'impegno della vita. È quindi una richiesta etica, intendendo per "etico" ciò che attiene alle profonde ragioni del vivere.

Paradossalmente l'uomo trova se stesso, la sua identità, quando pone fuori di sé, non quindi nell'esclusiva ricerca del proprio tornaconto, la ragione delle sue scelte. Questo che è un criterio etico supremo, è anche quello che decide della "qualità della vita" individuale e collettiva. In ordine a tale qualità un contributo decisivo può venire oggi dal lavoro se questo viene colto in tale prospettiva di senso.

Circolare numero 29 del 03/03/2010

SOMMARIO: Sul sito internet dell'Istituto è disponibile la nuova procedura che consente agli utenti dotati di PIN (*il PIN viene concesso ad ogni lavoratore che ne fa domanda tramite il se-guent, anche colf, LINK*

<http://servizi.inps.it/NewPortal/default.aspx?sID=%3b0%3b&iMenu=2&ServAction=Richiesta+PIN+On+Line&iIDServizio=88&sURL=https%3a%2f%2fservizi.inps.it%2fservizi%2fpinOnLine%2fInternet%2f>) di presentare per via telematica la domanda di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Istruzioni agli operatori.

Premessa.

L'Istituto persegue costantemente obiettivi strategici quali trasparenza, efficienza, qualità. La presente iniziativa rientra fra le numerose azioni intraprese negli ultimi anni per ottimizzare la tempestività delle prestazioni erogate al pubblico, ottenere adeguati livelli di produttività, semplificare i rapporti con i cittadini in particolare sotto il profilo della accessibilità.

Orientato alla telematizzazione e dematerializzazione dei flussi informativi e comunicativi con l'utenza, l'innovativo servizio on-line denominato "sportello virtuale", grazie ad una apposita procedura di gestione, consente agli interessati di presentare domande di prestazione senza doversi recare presso le Strutture dell'Istituto, con notevole risparmio di tempi e con l'ulteriore vantaggio di poter usufruire di alcuni servizi connessi, tra i quali si segnala in particolare la possibilità di seguire costantemente on-line lo stato di lavorazione della propria domanda. In considerazione dell'età media dei beneficiari – relativamente poco elevata – si è deciso di rendere disponibile il servizio per la presentazione delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. Si procederà gradualmente ad estendere il servizio ad altre prestazioni, nella convinzione che lo "sportello virtuale" dell'Inps rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e la compiuta realizzazione di un sistema nazionale di e-government.

1. Funzione di invio on-line della domanda di disoccupazione ordinaria.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) dal seguente percorso: "Sistema informativo dei percettori delle prestazioni a sostegno del reddito – autenticazione PIN – Servizi per il cittadino – Sportello virtuale". In alternativa la nuova funzione è accessibile tra i Servizi per il Cittadino al link "Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito".

In fase di prima applicazione, il servizio consente agli assicurati di inviare telematicamente la domanda di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

L'architettura del sistema prevede il prelievo automatico delle informazioni necessarie all'istruttoria ed al calcolo della prestazione, utilizzando i dati già in possesso dell'Istituto ed esposti nel Fascicolo del soggetto, consultabile dalla procedura DsWeb. Il sistema consente, inoltre, la pre-istruttoria automatica della richiesta che, in caso di esito positivo, è caricata direttamente negli archivi di gestione in stato "I" per passare alle fasi di elaborazione successive. Il nuovo servizio, pertanto, esegue l'elaborazione dei dati relativi alla domanda di disoccupazione, predisponendoli immediatamente, ove possibile, per il pagamento della prestazione.

Il cittadino, una volta entrato nell'applicativo "Sportello virtuale", può compilare on-line l'apposito modello di domanda "DS21", che viene reso disponibile alla Struttura INPS competente, evitando di recarsi in INPS, con risparmio di tempo.

Dopo l'autenticazione tramite PIN, il servizio "Sportello virtuale" propone le sezioni seguenti al fine di completare la compilazione della domanda:

Sezione anagrafica

Tale sezione visualizza i dati anagrafici e la residenza del lavoratore, dati in possesso dell'Istituto. Il cittadino ha la possibilità di variare l'indirizzo visualizzato.

Ultimo rapporto di lavoro

La pagina successiva prevede il collegamento agli archivi UNILAV (comunicazioni obbligatorie) con la segnalazione delle caratteristiche dell'ultimo rapporto di lavoro e del motivo di cessazione dello stesso, come evidenziati nel Fascicolo del soggetto.

Il cittadino può inserire i dati dell'ultimo rapporto di lavoro, se diversi da quelli prospettati dal sistema; in questo caso la domanda è posta in stato "P" al momento del caricamento sul database di gestione delle domande di disoccupazione ordinaria.

Sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, il sistema verifica se la domanda è presentata nei termini e riscontra il motivo di cessazione indicato ai fini dell'eventuale accoglimento.

Estratto contributivo

In questa pagina viene visualizzato l'estratto contributivo del cittadino.

Il sistema effettua il calcolo della contribuzione utile al diritto, avvalendosi del servizio UNICARPE. A tal fine, sono presi in considerazione i periodi presenti nel biennio mobile che nel Fascicolo del soggetto compaiono con assicurazione "DS = S". Non vengono conteggiate le settimane di tipo "2". Sono caricate in stato "I" solo le domande per cui è stato possibile verificare il requisito contributivo in base a questo criterio ed il requisito assicurativo in base ai dati presenti in Uniemens.

Retribuzione

In questa pagina il sistema preleva la retribuzione da Uniemens secondo le modalità indicate nella circolare n. 115/2008. Nel caso in cui non sia possibile eseguire il prelievo, la domanda è posta in stato "P" per una successiva verifica da parte dell'operatore INPS. Prelevata la retribuzione, il sistema esegue la simulazione della misura e della durata teorica della prestazione.

Le sessioni successive permettono di completare l'acquisizione della domanda. Se non vengono acquisiti gli ulteriori dati obbligatori, la domanda è caricata in stato "P". Dopo l'invio della domanda, il cittadino può stampare il modello "DS21" e la relativa ricevuta. Resta fermo che la struttura INPS competente è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Il sistema effettua i seguenti ulteriori controlli in base a quanto evidenziato dal Fascicolo del soggetto:

- presenza di pensione incompatibile con la disoccupazione ordinaria;
- presenza di altre prestazioni in essere per il soggetto.

In tutti questi casi la domanda viene posta in stato "P". Le domande, presentate tramite il nuovo servizio – che non superano la fase di istruttoria automatica – sono sottoposte ad ulteriori verifiche da parte degli operatori INPS.

2. Istruzioni procedurali

L'operatore INPS accede all'applicazione di gestione domande di disoccupazione non agricola

(“intranet – servizi – accesso alle funzioni EAP”) e, selezionando le opzioni 7) Domande pervenute da web e quindi 5) Domande sportello del cittadino, consulta ed acquisisce la domanda. Le domande pervenute dallo sportello del cittadino avranno numerazione a partire da 550000. Nelle prima fase di rilascio si dovranno trattare allo stesso modo le domande pervenute in “I” e quelle in “P”.

Il cittadino ha la possibilità di interrogare gli archivi per verificare lo stato di avanzamento della domanda presentata con l'applicazione descritta. Sarà, pertanto, cura degli operatori della struttura INPS monitorare e gestire tempestivamente tali domande per consentire il costante aggiornamento del relativo stato.

Si allega manuale operativo

3. Funzione di invio on-line della domanda di detrazioni.

Lo sportello del cittadino prevede anche il servizio di invio telematico della dichiarazione per il diritto alle detrazioni fiscali.

Il cittadino, oltre a selezionare il tipo di detrazione e la decorrenza della stessa, ha anche la possibilità di non chiedere nessuna detrazione annullando, a partire dalla decorrenza indicata, il godimento di detrazioni precedentemente richieste.

La richiesta, una volta inoltrata, segue il medesimo flusso delle dichiarazioni di detrazione provenienti dagli Enti di patronato.

4. Altre funzioni

Sono disponibili anche le seguenti funzionalità:

Simulazione indennità di disoccupazione.

Sulla base delle informazioni disponibili all'Istituto, il cittadino può ottenere il prospetto della sua potenziale prestazione di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali nell'eventualità della cessazione del rapporto di lavoro.

Stato delle prestazioni a sostegno del reddito in corso.

Il cittadino può interrogare gli archivi per ottenere l'elenco delle prestazioni allo stesso erogate e tuttora in essere.

Il Direttore generale
Nori

Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2010. L. Finanziaria 2010: art. 2, comma 153.

Allegati n.1

SOMMARIO:

A) Retribuzioni (anno 2010) di riferimento per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori:

- 1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4 (malattia, maternità e tbc).*
- 2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).*
- 3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc).*
- 4. Lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari (malattia, maternità, tbc).*
- 5. Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità).*
- 6. Lavoratrici commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole professionali (maternità).*

B) Importi (anno 2010) da prendere a riferimento per le seguenti prestazioni:

- 1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).*
- 2. Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).*
- 3. Assegni di maternità dello Stato.*
- 4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. n.151/2001 (limite reddituale).*
- 5. Art. 42, comma 5, D. Lgs. n.151/2001: indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di soggetti in situazione di disabilità grave. Importi massimi per l'anno 2010.*

A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2010, si indicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi (v. circ. n. 34 del 6 febbraio 2007) ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 D.Lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in Legge n. 389/1989).

Pertanto, anche per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2010 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2010, salvo che l'evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2010,

debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2010 ⁽¹⁾ – sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2010, ad euro **43,79** (v. circ. n. 16 del 2 febbraio 2010).

2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (omissis).

3) COMPARTICIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (omissis).

4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI (omissis).

5) LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità/paternità).

Ai fini del calcolo dell'indennità per **congedo di maternità/paternità**, il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. **circ. n. 11 del 28.01.2010**):

- euro **6,40** per le retribuzioni orarie effettive **fino** ad euro **7,22**;
- euro **7,22** per le retribuzioni orarie effettive **superiori** ad euro **7,22** e **fino** ad euro **8,81**;
- euro **8,81** per le retribuzioni orarie effettive **superiori** ad euro **8,81**;
- euro **4,65** per i rapporti di lavoro con orario **superiore** a 24 ore settimanali.

6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCianti, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (omissis).

B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI.

1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).

Generalità

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, all'art. 1, comma 79, ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione Separata. In particolare, per l'anno 2010, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 26% (v. **circolare n. 13/2010**). Peraltro, l'aliquota contributiva aggiuntiva, istituita dall'art. 59 della Legge 449/1997 e successive modificazioni, ai fini dell'erogazione dell'indennità di maternità, dell'assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera (prima stabilita nella misura dello 0,50%) è pari, a far data dal 7.11.07, allo 0,72% (messaggio n. 27090 del 9.11.07). Pertanto, l'aliquota contributiva complessiva, dovuta per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, risulta pari al **26,72%**. Il contributo mensile utile ai fini dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2010, applicando l'aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro **14.334,00**. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro **319,17**.

Per gli eventi insorti nel 2010, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde ad euro **64.054,90** (= 70% del massimale 2009, pari ad euro **91.507,00**).

La misura della prestazione è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto, l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, valido per l'anno di inizio della malattia stessa.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno 2010, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro **92.147,00**, l'indennità sarà calcolata su euro 252,46 (euro 92.147,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro **10,10** (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro **15,15** (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro **20,20** (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Degenza ospedaliera

Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. **circ. n. 147 del 23.7.2001**), l'indennità in questione va calcolata -con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.

Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno 2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:

- euro 20,20, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- euro 30,29, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- euro 40,39 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

2) ASSEGNI DI MATERNITÀ CONCESSI DAI COMUNI

Come reso noto con circolare n. 28 dell'1.3.2010, la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l'anno 2010, è pari allo 0,7%. Pertanto, gli importi dell'assegno di maternità del Comune e dei requisiti reddituali, di cui all'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26.3.2001, valevoli per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010, sono i seguenti:

- assegno di maternità (in misura piena) = euro 311,27 mensili per complessivi euro 1.556,35;
- indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 32.448,22.

3) ASSEGNI DI MATERNITÀ DELLO STATO CONCESSI DALL'INPS

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001, per le nascite avvenute nel 2010, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso

in famiglia sia avvenuto nel 2010, è pari a euro 1.916,22 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell'indice ISTAT da applicarsi per il 2010 è, come detto al paragrafo precedente, pari allo 0,7 per cento (2).

4) LIMITI DI REDDITO PER L'INDENNIZZABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 34, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 151/2001

In base al decreto ministeriale del 19.11.2009 (G.U. n. 280 del 01.12.2009), che stabilisce nella misura dello 0,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l'anno 2010, il **valore provvisorio** dell'importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2010 è pari a euro **5.992,61** (v. tabella B della circ. 132/2009).

Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell'indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001 (v. **circolari n. 109/2000, n. 8/2003 e n. 16/2008**), nel senso che il genitore che nel 2010 chiede periodi di congedo parentale **ulteriori** rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del citato decreto, ha diritto alla relativa indennità nella misura del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2010 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro **14.981,52** (= 5.992,61 x 2,5).

Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2010, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.

5) ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151/2001- INDENNITÀ ECONOMICA E ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI CONGEDO STRAORDINARIO RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ GRAVE. IMPORTI MASSIMI PER L'ANNO 2010

Come è noto (v. **circolare n. 14 del 15.1.2007**), l'importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell'onere relativo al beneficio di cui all'art.42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo.

L'ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l'importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l'aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell'ordinamento pensionistico interessato.

La differenza fra l'importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituirà il costo massimo della copertura figurativa annua.

Considerato il limite complessivo di spesa ed il costo della copertura figurativa, l'importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potrà comunque eccedere l'importo massimo dell'indennità economica.

In attuazione di quanto precede, vengono riportati, per l'anno 2010, sulla base della variazione dell'indice Istat dello **0,7%**, il **tetto massimo complessivo** dell'indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i **valori massimi dell'indennità economica, annuale e giornaliera** (tabella 1), calcolati tenendo conto dell'aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli **importi massimi di retribuzione figurativa** (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo straordinario fruiti nell'anno in corso.